



COMUNE DI AGIRA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Verbale n. 82 del 15/05/2017

OGGETTO

Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana. Autorizzazione alla costituzione in giudizio e assegnazione somme.

L'anno duemiladiciassette il giorno 15 (QUINDICI) del mese di MAGGIO alle ore 2.45 e n. nella sala delle adunanze del Comune, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone:

| | Cognome | Nome | Funzione | Presente | Assente |
|---|-----------|-----------|------------------------|----------|---------|
| 1 | Greco | Maria G. | Sindaco | | X |
| 2 | Cavallaro | Nicola | Assessore Vice Sindaco | X | |
| 3 | Ollà | Attilio | Assessore | X | |
| 4 | Palermo | Francesco | Assessore | | X |
| 5 | Giardina | Mario G. | Assessore | X | |

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa CINZIA CHIRIELEISON
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dalla L.R. n.48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso parere i responsabili dei servizi interessati:

Vista l'allegata proposta di deliberazione, corredata dai pareri di rito resi in senso favorevole;

Ritenuta meritevole di accoglimento per essere conforme alla propria volontà;

Con voto favorevole unanime, espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: "Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana. Autorizzazione alla costituzione in giudizio e assegnazione somme."
".

2) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di predisporre gli atti consequenziali.



Comune di Agira

(Provincia Regionale di Enna)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Proponente

SINDACO

[Signature]

Servizio interessato

Responsabile di procedimento _____

Data _____

OGGETTO: Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana. Autorizzazione a resistere in giudizio e assegnazione somme

Cap 1780 competenza residui
Intervento _____

Il sottoscritto Ragioniere Capo

ATTESTA

Che la situazione contabile del succitato capitolo è la seguente:

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Somma Stanziata | L. <u>120.000,00</u> |
| Variazioni in aumento..(-) | L. |
| Variazioni in diminuzione | L. |
| Somme già Impegnate....(-) | L. <u>63.360,03</u> |
| Somma disponibile | L. <u>6.639,97</u> |

Data 15-5-12

IMP. 67772

Il Ragioniere Capo

[Signature]

Ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142, (come recepito con l'art.1 comma 1 lettera f) della l.r. 11.12.1991, n.48, che testualmente recita:

1."Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2).Nel caso in cui l'Ente non abbia funzionari responsabili dei servizi il parere e' espresso dal segretario dell'Ente in relazione alle sue competenze.

3.I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4.I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1. unitamente al funzionario preposto. Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto.

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVLE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

[Signature]

DATA 15-5-2017

Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura della spesa si esprime parere: favorevoli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

[Signature]

DATA 15.05.2017

Data della Seduta 15/05/2017 Verbale n° 82

Determinazione della Giunta Municipale

VISTO SI APPROVA in

[Signature]

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

PROPONENTE: IL SINDACO

Oggetto: Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana. Autorizzazione a resistere in giudizio e assegnazione somme.

Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato al Comune di Agira in data 20.03.2017 (prot. n. 5057 del 20/03/2017) dai signori Imbusta Filippo e Muratore Grazia Rita per l'annullamento del permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune il 30 novembre 2016 pratica numero 82;

Visti i motivi e le domande del suddetto ricorso;

Ritenuto necessario ed opportuno resistere nel suddetto giudizi al fine di opporsi alle pretese giudiziali della ricorrente e sostenere le ragioni di questa Amministrazione;

Visto l'art. 10 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, a tenore del quale "I controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e all'organo che ha emanato l'atto impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale. In tal caso, il ricorrente, qualora intenda insistere nel ricorso, deve depositare nella segreteria del giudice amministrativo competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione all'organo che ha emanato l'atto impugnato ed ai controinteressati e il giudizio segue in sede giurisdizionale secondo le norme del titolo III del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 e del regolamento di procedura approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.";

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 29.07.1982 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 10 del D.P.R. 1199/1971 nella parte in cui, ai fini dell'esercizio della facoltà di scelta ivi prevista, non equipara ai controinteressati l'ente pubblico, diverso dallo Stato, che ha emanato l'atto impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

Considerati i tempi normalmente necessari per la decisione dei ricorsi straordinari (la procedura del ricorso straordinario è notoriamente assai lunga) e l'esigenza del Comune di avere "certezza" nel più breve tempo possibile in ordine agli atti amministrativi impugnati;

Considerato inoltre che la sede giudiziale garantisce maggiormente il contraddittorio tra le parti, nonché il doppio grado di giudizio;

Ritenuto opportuno, per i motivi sopra esposti, avvalersi della facoltà di opposizione, chiedendo che il ricorso straordinario venga deciso in sede giurisdizionale;

Ritenuto di dover conferire apposito incarico legale;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Rilevato, in particolare, che il nuovo Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 all'art. 17 inserisce nel novero dei contratti esclusi in tutto o in parte dalla sua applicazione le

attività di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato negli arbitrati o nelle conciliazioni e nei procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche;

Atteso che, prima della riforma, in ambito nazionale l'affidamento di attività di gestione del contenzioso urgente era stato configurato come una particolare forma di incarico dal Consiglio di Stato, che (sentenza n. 2370/2012) ne aveva stabilito una procedura di affidamento semplificata. Da questa attività veniva distinta quella di gestione complessiva e programmata del contenzioso nell'ambito dei servizi legali, anche allora compresi tra i servizi esclusi in base alla loro catalogazione nell'allegato II B e, per questo, assoggettati all'affidamento nel rispetto dei principi comunitari (in base all'articolo 27 del D.Lgs. n. 50/2016, salvo una limitata facilitazione nella fase di pubblicità preventiva);

Precisato che la nuova summenzionata disposizione propone una formulazione molto più specifica delle prestazioni riportate fra i servizi esclusi, identificandola chiaramente come attività di gestione del contenzioso, indipendentemente dalla contestualizzazione (urgenza o gestione programmata) entro la quale si è generato, portando quindi al superamento della differenziazione presente nel previgente quadro normativo. Peraltro, gli altri servizi legali riferibili alle prestazioni di un avvocato e non connessi al contenzioso sono inclusi nell'allegato IX, per il quale il nuovo Codice prevede l'affidamento con l'applicazione integrale delle regole del D.Lgs. n. 50/2016, salvo una limitata facilitazione nella fase di pubblicità preventiva;

Ritenuto che l'affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso, quindi, va effettuata nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, secondo l'espressa previsione contenuta nell'articolo 4 del nuovo Codice, che vale per tutti i contratti esclusi. Le Amministrazioni sono pertanto tenute a definire una procedura che consenta il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

Rilevato che le modalità di affidamento devono essere ricondotte a procedure selettive adeguabili all'eventuale urgenza della costituzione in giudizio e possono essere sviluppate con criteri valutativi volti a sollecitare la dimostrazione della capacità di gestione del contenzioso specifico da parte del professionista;

Visto che, in merito alla causa di cui trattasi, vi è assoluta urgenza di nominare un legale per la difesa dell'Ente ;

Considerato che, comunque, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario succitati, si ritiene opportuno procedere all'affidamento dell'incarico de quo all'Avv. Giovanni Mania del Foro di Catania, con studio in Catania, Corso Italia numero 46;

Visto, in particolare, che il rispetto del principio di economicità viene garantito dai parametri minimi tariffari di cui al D.M. n. 55/2014;

Rilevato che, il predetto legale con preventivo acquisito al prot. n. 8357 del 15/05/2017 rispetta i minimi tariffari summenzionati di € 753,56 onnicomprensivo;

Dato atto che, con l'affidamento dell'incarico legale in argomento, vengono rispettati i principi dell'ordinamento comunitario di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, incluso il principio di rotazione;

Dato atto, altresì, che in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto, inoltre, che allo stato attuale non è previsto nell'Ente elenco ufficiale dei legali di fiducia;

Atteso che, sulla base dei valori minimi tariffari indicati nel D.M. n. 55/2014 e tenuto conto del valore della controversia, si ritiene opportuno demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa tutti gli atti consequenziali;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia,

PROPONE

- 1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta.
- 2) Di dare atto che occorre nominare un legale per resistere nel procedimento inerente il Ricorso Straordinario al Sig. On.le Presidente della Regione Siciliana, promosso dai coniugi IMBUSTA FILIPPO e MURATORE GRAZIA RITA .
- 3) di autorizzare il Sindaco ad esercitare la facoltà prevista dall'art. 10 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, proponendo opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato dai signori Imbusta Filippo e Muratore Maria Grazia presso il Comune in data 20.03.2017 (prot. n. 5057 del 20/03/2017), chiedendo che sia deciso in sede giurisdizionale;
- 4) Di autorizzare il legale rappresentante del Comune a sottoscrivere il relativo mandato.
- 5) Di nominare l'Avv. Giovanni Mania del Foro di Catania, con studio in Catania, Corso Italia numero 46 per un importo di €. 753,56 onnicomprensivo.
- 6) Di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa tutti gli atti inerenti e consequenziali al presente deliberato, ivi incluso la sottoscrizione del relativo disciplinare d'incarico.
- 7) Di imputare la somma complessiva di € 753,56 incluse spese generali, IVA, CPA e spese accessorie, sul bilancio esercizio 2017, alla Miss. 1 – Prog. 11 – titolo 1 – macr. 03 – cap. 1780.
- 8) Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di procedere in merito.

M. SYRANO
f. M. Syrano

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

L'anno duemiladiciassette addì _____ del mese di _____, in Agira e nella residenza Comunale –.

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile

TRA

Il Comune di Agira (di seguito Comune), con sede in Agira Via VITTORIO EMANUELE C.F.001065860, in persona del Dr. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Responsabile I° Settore- titolare di funzioni dirigenziali che gli sono state attribuite dal Sindaco giusta Determinazione Sindacale n° _____ del _____. Esecutiva ai sensi di legge;

E

L'avvocato _____ del foro di _____ (di seguito legale), con studio in _____ Via _____ C.F. _____ Partita IVA _____ con polizza R.C. professionale n° _____ stipulata con la Compagnia _____ sede DI _____ Via _____ n° _____;

PREMESSO CHE:

Con Deliberazione di Giunta Comunale n° _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di dover resistere nel procedimento per la difesa delle ragioni dell'Ente, nominando all'uopo un difensore, nell'ambito del ricorso straordinario al PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA presentato dai coniugi Imbusta Filippo e Muratore Grazia Rita contro questo Ente, acquisito al prot. n. 5057 del 20/03/2017, l'Avv. _____ con studio in _____ Via _____.

Il predetto professionista con preventivo acquisito al protocollo n° _____ del _____ rispetta i minimi tariffari con abbattimento del _____% per lo svolgimento dell'incarico di cui trattasi, per un importo onnicomprensivo pari ad € _____ incluse spese generali, IVA, CPA e spese accessorie ;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. L'incarico ha per oggetto: _____.
2. Il legale si impegna a percepire per l'incarico ricevuto e di cui alla presente Convenzione, un corrispettivo complessivo corrispondente ad € _____, incluse spese generali, CPA, IVA ed ogni altra spesa accessoria, come risulta dal prospetto che segue:

- €. _____ per onorario onnicomprensivo per intero giudizio,
- €. _____ per per spese generali
- €. _____ per C.P.A
- €. _____ per I.V.A,

sia in caso di soccombenza del Comune sia in caso di compensazione delle spese operata dal giudice, sia in caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna alle spese di lite. Il legale si impegna a percepire un acconto di €.500,00 oltre IVA e CPA NELL'ANNO 2017. Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad IVA, a contributo di legge, al regime di previdenza e assistenza ed a ritenute alla fonte.

Tale corrispettivo è onnicomprensivo per l'intero giudizio, con la precisazione che le spese esenti saranno corrisposte se effettivamente dovute e documentate. Il compenso pattuito è ritenuto da ambo le parti congruo, proporzionato nonché soddisfacente per l'incarico professionale conferito e liberamente determinato. Il professionista dichiara di essere consapevole ed informato del particolare grado di complessità dell'incarico in questione e di avere parimenti informato in merito l'Ente. Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, una somma di euro 500,00 oltre C.P.A. ed I.V.A., che sarà scomputata all'atto della definitiva liquidazione.

3. Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività di difesa, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.
4. Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, l'acconto percepito fosse divenuto insufficiente per il prosieguo della difesa, il legale dovrà tempestivamente avvertire il Comune affinché quest'ultimo provveda compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio all'integrazione dell'acconto per consentire al legale il prosieguo dell'incarico.

Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza della Suprema Corte – in quanto trattasi di spese non prevedibili in sede di conferimento dell'incarico, la cui scadenza è incerta e che quindi comportano una complessa gestione contabile per l'Ente – il legale non potrà rimettere parcelle per il pagamento oltre il 15 novembre di ciascun anno. Le parcelle ricevute al protocollo comunale oltre quella data saranno restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere.

5. L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica)

sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventualità responsabilità, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del Codice Civile. A tal fine, il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

6. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente Convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.
 7. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2).
 8. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti di cui al precedente punto 2), avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.
 9. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.
 10. Il legale si impegna ad attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento così come definito dal Decreto Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013 n. 62, nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti di questo Comune, approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 101 del 07/08/2015, che dichiara di conoscere e di accettare integralmente.
 11. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 21 del D. Lgs. n.39/2013 e dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n.165/2001, il legale con la sottoscrizione della presente, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti dell'Ente che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
 12. Ai fini della tracciabilità, convengono le parti che i pagamenti concordati verranno effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato che il predetto legale indica essere
-
13. La sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.
 14. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali. Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in egual misura.

La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

A G I R A, _____

Il legale incaricato _____

Il Responsabile del 1° Settore Amministrativo _____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare specificatamente le clausole sub 2), 3) e 5).

Il legale incaricato _____

Il Responsabile del 1° Settore Amministrativo _____

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Al. G. P.

Chiusolun

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio
Su conforme attestazione del Messo Notificatore,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.32, commi 1 e 5 della Legge 18 Giugno 2009, n.69 è stata pubblicata
all'Albo Pretorio on line di questo Comune il _____ per rimanervi
per 15 giorni consecutivi fino al _____

Il Segretario Comunale

Agira, _____

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il giorno 15/05/2017

perché dichiarata immediatamente eseguibile;

considerato che sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.

AGIRA 15/05/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Chiusolun